

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno

**FREE SMS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 40688 del 17 ottobre 2012 Corte di Cassazione

Allo straniero che dichiara falsamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione la cittadinanza italiana ai fini della richiesta del contributo relativo al c.d. bonus bebè, va comminata solamente una sanzione amministrativa



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUINTA SEZIONE PENALE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**RITENUTO IN FATTO**

con sentenza pronunciata il 6.12.2011 in sede di udienza preliminare, il G.I.P. presso il Tribunale di Crema dichiarava non doversi procedere nei confronti di \*\*\*\*\* con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ordine ai reati originariamente ascrittigli ai capi A) (art. 640 bis, c.p.) e B) (art. 61, n. 2, 495, c.p.), previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo A) nel delitto di cui all'art. 316 ter, c.p., in esso assorbito il fatto-reato contestato nel capo B), in quanto la somma indebitamente percepita dall'imputato a titolo di bonus bebè dall'Ufficio Postale di Crema sulla base della falsa attestazione, contenuta nell'autocertificazione prodotta all'uopo, di essere cittadino italiano, pari a 1000,00 euro, non raggiunge la soglia di punibilità prevista dal secondo comma della menzionata disposizione normativa, dando vita, dunque, ad una semplice violazione amministrativa.

Ha proposto ricorso il procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, deducendo un unico motivo di ricorso, consistente nella erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 84, 316 ter e 495, c.p., in quanto il delitto di cui all'art. 316 ter, c.p. secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, concorre con i delitti di falso commessi per ottenere le indebite erogazioni, con la sola esclusione di quelli di cui agli artt. 483 e 489, c.p. laddove nel caso in esame, come si è detto, all'imputato è stato contestato il delitto di cui all'art. 495, c.p.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato e non può essere accolto.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, la decisione del G.I.P. presso il tribunale di Crema, ha ritenuto assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter, c.p., quella di cui all'art. 495, c.p., pronunciando, di conseguenza, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9, co.1, l.24 novembre 1981, n. 698 sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, trattandosi, ai sensi del secondo comma del citato art. 316 ter, c.p., di un fatto privo di rilevanza penale, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 17/05/2011, n. 30117, C), non si discosta dai principi di diritto affermati al riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza del 19.4.2007, n. 16568, C.

Come è noto, infatti, in tale decisione le Sezioni Unite, nel definire i rapporti tra i reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), hanno, tra l'altro, riconosciuto la fondatezza del prevalente orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato previsto dall'art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p., in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elemento essenziale per la sua configurazione, chiarendo, al tempo stesso, "che solo la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell'art. 483 c.p. ovvero l'uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione di delitto di cui all'art. 316 ter c.p., mentre è solo eventuale che l'utilizzatore degli atti o documenti falsi sia anche autore della falsificazione. Deve perciò

ritenersi che solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni".

Se dunque, l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi possono costituire elemento essenziale per la configurazione del delitto di cui all'art. 316 ter, c.p., determinando l'assorbimento in esso, giusta previsione dell'art. 84, co.1 c.p., dei delitti la cui condotta materiale è costituita dalla falsa attestazione al pubblico ufficiale in atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483, co 1, c.p.) ovvero dall'auso di un atto falso da parte di chi non ha concorso nella falsità (art. 489, co. 1, c.p.), non vi è ragione (ed anzi sarebbe irrazionale sostenere il contrario) perchè lo stesso principio non trovi applicazione nel caso in cui il fatto oggetto della falsa attestazione (o dichiarazione) resa al pubblico ufficiale abbia lo specifico contenuto previsto dall'art. 495, co.1, c.p., vale a dire l'identità, lo stato ovvero altre qualità della propria o dell'altri persona.

In altri termini, dovendosi individuare l'elemento differenziale tra il delitto di cui all'art. 483, c.p. e quello di cui all'art. 495, c.p., non in una struttura ontologicamente diversa (in entrambi i casi, infatti, il legislatore prende in considerazione le false dichiarazioni dei soggetti privati, asservate per il tramite dell'atto redatto dal pubblico ufficiale), ma nella diversa estensione della condotta di falso oggetto del paradigma normativo, volta a ricomprendere, nel caso dell'art. 483, c.p., in generale, i fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, in quello dell'art. 495, c.p., solo le dichiarazioni inerenti all'identità, allo stato o ad altra qualità della propria o altrui persona (cfr. Cass., sez. VI, 28.6.1994, Zungoli), appare evidente che quanto, come nel caso in esame, il falso consista nella falsa attestazione di essere cittadino italiano, contenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'imputato ai fini della richiesta del contributo relativo al c.d. bonus bebè, previsto dalla legge finanziaria del 2006, in relazione al quale la cittadinanza italiana rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del relativo assegno previsto dall'art. 1, co.331, della suddetta legge finanziaria, l'assorbimento del reato di cui all'art. 495, c.p. in quello di cui all'art. 316 ter, c.p. risponde alla stessa logica che ha indotto le Sezioni Unite del Supremo Collegio a ritenere il delitto di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico assorbito nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, rappresentando, nel caso concreto, tale falsa dichiarazione elemento essenziale per la configurazione del delitto di cui all'art. 316 ter, c.p.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, il ricorso del procuratore generale va rigettato.

**P.Q.M.**

**rigetta** il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma il 3.7.2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
17 OTTOBRE 2012

Mercoledì, 17 Ottobre 2012

## **Vuoi Aiuto Per Gli Esami?**

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati  
Subito Sui Nostri Corsi.

[www.cephu.it](http://www.cephu.it)

Scegli Tu! ▶

News



### **Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva**

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

### **Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi**

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

### **Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati**

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

### **IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes**

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

### **Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno**

---

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

## **Emersione 2012. Regularizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio**

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regularizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891